



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

***Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (A.S. 1766)***

SENATO

5° Commissione Bilancio

***La presente memoria si coordina e integra quella del 10 marzo u.s.
già trasmessa all'attenzione di Codesta Commissione a commento
dell'A.S. 1746***

Roma, 25 marzo 2020

Premessa

A circa due settimane da quanto già evidenziato con la memoria trasmessa a codesta Commissione in merito al d.l. 2 marzo 2020, n. 9, le stime dell'impatto dell'emergenza sanitaria sul sistema economico ed i correlati esercizi previsionali segnalano un profondo peggioramento.

In particolare, se nell'ipotesi di ripristino di condizioni di normale operatività già a partire dal prossimo mese di giugno, stimavamo, per l'anno in corso, una riduzione del PIL nell'ordine di un punto ed una riduzione dei consumi nell'ordine dei 18 miliardi di euro, valutiamo ora che, in uno scenario di "riapertura" del Paese a partire dal prossimo mese di ottobre, la caduta del PIL ammonterebbe a circa 3 punti e la caduta dei consumi si attesterebbe oltre i 52 miliardi di euro. Tali stime incorporano anche l'effetto delle misure approntate con il decreto "cura Italia".

L'epidemia si è ormai fatta pandemia. Rispetto al suo impatto sullo scenario dell'economia globale, occorre certo il coordinamento delle Banche centrali e delle politiche monetarie a sostegno della liquidità. Occorre, ma non basta. Perché la risposta ad uno shock duplice e repentino - sul versante della domanda così come su quello dell'offerta - sollecita anzitutto la messa in campo di un'azione coordinata e vigorosa dei Governi tanto sul versante sanitario, quanto sul versante di una politica fiscale espansiva.

Da questo punto di vista, certo confortano la più recente direzione di marcia della Banca centrale europea e la decisione in merito all'adozione della clausola di "sospensione" del Patto di stabilità europeo. Ma preoccupa fortemente il persistente stallo della traduzione di dichiarazioni ed atti in un coerente e potente strumento di debito comune europeo finalizzato al contrasto dell'emergenza sanitaria, economica e sociale. Tali annotazioni costituiscono il quadro di riferimento all'interno del quale si collocano le nostre valutazioni sul merito delle disposizioni recate dal decreto "cura Italia". Decreto che, nel suo complesso, si conferma (per dotazione di risorse e per articolazione di interventi) come primo ed urgente passo in direzione di quanto di più è necessario fare.

Di più a sostegno della liquidità delle imprese: tanto in termini di "moratoria fiscale" e di ristoro di cadute di fatturato e di danni, quanto in termini di impulso all'erogazione del credito e di riconoscimento, sul piano delle relazioni commerciali e dei rapporti contrattuali, delle conseguenze dell'epidemia COVID-19 come "causa di forza maggiore".

Di più sul terreno sociale e della difesa del lavoro dipendente e del lavoro autonomo: rafforzando stanziamenti e snellezza procedurale per la migliore efficacia tanto degli interventi in materia di universalizzazione delle prestazioni degli strumenti di Cassa integrazione e del Fondo di integrazione salariale, quanto delle indennità dedicate al mondo del lavoro autonomo e dei professionisti.

Di più per preparare una difficile ripartenza: semplificando regole, innovando politiche, mobilitando risorse a sostegno di buoni investimenti pubblici e di mirati impulsi alla domanda.

Bisogna agire: con determinazione e tempestività. E' quanto sottolineato - ci sembra - anche nel recentissimo intervento di Mario Draghi: "I costi dell'esitazione potrebbero essere irreversibili".

DISPOSIZIONI FISCALI

a) Analisi delle misure contenute nel decreto legge

1. Rimessione in termini per i versamenti (art. 60)

I termini dei versamenti verso le amministrazioni pubbliche, in scadenza il 16 marzo 2020, vengono prorogati al 20 marzo 2020. La norma sembrerebbe sovrapporsi alle disposizioni contenute negli articoli 61 e 62 del decreto medesimo. Dal combinato disposto degli articoli citati, si evince, infatti, una proroga c.d. “tecnica” per consentire ai soggetti non rientranti nell’ambito di applicazione degli stessi articoli (i.e.: soggetti appartenenti a settori economici differenti, come commercio al dettaglio e all’ingrosso, con ricavi relativi al 2019 di ammontare superiore a 2 milioni di euro), di predisporre le deleghe ed eseguire i versamenti entro il 20 marzo 2020. La stessa proroga interessa, parimenti, i tributi e contributi non espressamente previsti dai citati articoli.

Seguendo tale impostazione, dovrebbero essere oggetto di versamento entro il 20 marzo p.v., anche se non espressamente esplicitate, le ritenute per prestazioni di lavoro autonomo, di commissione o agenzia (di cui agli artt. 25 e 25 bis del D.P.R. n. 600/1973), oltre alla tassa di Concessione Governativa annuale per le società a responsabilità limitata, con scadenza nel mese di marzo 2020. In sede di conversione il decreto dovrebbe essere modificato, pertanto, in modo da includere, in maniera esplicita, anche le succitate ritenute.

Si evidenzia, inoltre, il fatto che le misure introdotte per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, oltre a determinare una diffusa crisi di liquidità in capo agli operatori economici, hanno determinato concrete difficoltà operative ed organizzative per gli intermediari qualificati, incaricati di assisterli per il corretto adempimento delle obbligazioni di natura tributaria e non tributaria. Per tale motivo, i contribuenti esclusi dal più ampio regime di sospensione degli adempimenti e dei versamenti, si sono trovati in una condizione di estremo disagio nel dover assolvere agli stessi adempimenti entro il termine brevissimo del 20 marzo u.s. In sede di conversione in legge del decreto, dovrebbe essere, dunque, prevista una rimessione in termini al 30 giugno 2020, per i tributi e contributi non versati nei termini.

2. Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria (art. 61)

Le misure introdotte per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, la chiusura delle attività produttive ritenute non essenziali, il significativo declino della domanda di beni e servizi, stanno determinando una crisi di liquidità in grado di tradursi in “trappola” per la generalità degli operatori economici. Per tale motivo, si ritiene di dover estendere l’ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione del beneficio della sospensione al fine di dare un maggiore sostegno ai soggetti destinatari.

Nello specifico, con riferimento alle ritenute e ad altri tributi diretti ed indiretti anche di competenza degli enti locali, per i contributi previdenziali e assistenziali e i premi per l’assicurazione obbligatoria è necessario prevedere un periodo di sospensione lungo – che tenga, cioè, in debito conto sia la proiezione temporale dell’impatto dell’emergenza, sia l’esigenza di sostenere la fase cruciale di progressiva ricostituzione di normali condizioni di operatività delle attività economiche e di “ripartenza” almeno fino alla conclusione della prossima stagione estiva - al fine di non rendere irreversibile la crisi ingenerata da forte carenza di liquidità.

Allo stesso tempo, sempre al fine di concedere maggiore liquidità e sostegno ai contribuenti, appare non sostenibile il pagamento in unica soluzione o in forma dilazionata in 5 rate per coloro che intendono dilazionare gli importi relativi ai tributi e contributi oggetto di sospensione. Appare congruo un periodo biennale di dilazione delle stesse somme. Per quanto attiene poi l'ambito soggettivo di applicazione del beneficio non si ritiene corretto escludere *tout court* l'intero macrosettore del commercio. In tale logica si ritiene necessario un intervento teso ad ampliare nel senso indicato la platea delle categorie e attività produttive beneficiarie.

3. Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi (art. 62)

Con riferimento alla sospensione dei termini dei versamenti, indicati dall'art. 62, comma 2, per le stesse motivazioni espresse in sede di commento dell'art. 61, appare necessario estendere a tutti i soggetti, indipendentemente dal limite di ricavi o compensi, l'agevolazione, superando, in tal modo, il limite previsto dall'attuale formulazione del decreto dei 2 milioni di euro.

Si ritiene, infatti, che le misure introdotte per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 stanno determinando una crisi diffusa e trasversale di liquidità in capo alla generalità degli operatori economici oltre che ai soggetti ora contemplati dalla norma, ovvero, quelli con ricavi o compensi fino a 2 milioni di euro per il periodo d'imposta 2019.

In sede di conversione pertanto si auspica un intervento orientato, dunque, a dare un maggior sostegno, oltre che alle microimprese, anche alla generalità degli operatori economici che rappresentano l'intero tessuto produttivo del Paese.

L'intervento emendativo dovrebbe essere, inoltre, volto ad ampliare, con riferimento alle fattispecie impositive contemplate dalla norma, il versamento rateale in un arco temporale biennale in luogo della previsione del numero di 5 rate attualmente previste.

Sotto il profilo logico sistematico è necessario, infine, operare un allineamento dei tributi e contributi oggetto di sospensione rispetto agli omologhi contemplati nell'art. 61. Una previsione asimmetrica dei diversi ambiti oggettivi rischia, infatti, di risultare iniqua. Circa la necessaria proiezione temporale della sospensione, si rinvia a quanto annotato sul punto in commento alle disposizioni dell'art. 61.

4. Credito d'imposta per botteghe e negozi (art. 65)

Ai soggetti esercenti attività d'impresa, al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza da "Coronavirus", viene riconosciuto un credito d'imposta, utilizzabile solo in compensazione, nella misura del 60% dell'ammontare del canone di locazione, riferito al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe). Il credito d'imposta non si applica ai soggetti esercenti le attività, considerate essenziali, e che, dunque, non sono obbligate alla sospensione.

Si ritiene che la misura non sia sufficiente a contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contrasto, connesse all'emergenza sanitaria da COVID-19, che stanno colpendo in particolar modo i soggetti esercenti attività d'impresa. Un concreto sostegno alle imprese potrebbe derivare solo dall'estensione dell'agevolazione in esame:

- a) all'ammontare dei canoni di locazione per i mesi da marzo a dicembre 2020;
- b) all'ammontare del canone di locazione corrisposto, per gli immobili rientranti nella categoria catastale A/10 (uffici e studi privati), C/2 (magazzini e locali di deposito, eccetera), D/2 (alberghi, pensioni, eccetera), D/3 (teatri, sale per concerti, spettacoli e simili, discoteche) e D/8 (Fabbricati

costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale, grandi negozi, centri commerciali), dai soggetti esercenti attività d'impresa;

- c) all'ammontare del canone di locazione corrisposto in dipendenza di affitto di azienda o di ramo d'azienda;
- d) alle attività che, in base alle disposizioni di legge, sono escluse dall'obbligo di chiusura, poiché ricomprese nell'elenco di attività considerate essenziali, ma che, comunque, sono state assoggettate a chiusura con provvedimento amministrativo di natura straordinaria, emesso dall'amministrazione locale,
- e) alle attività che, pur non sospese in quanto ritenute essenziali, hanno subito non di meno gli effetti negativi della crisi economica a causa delle misure di restrizione alla circolazione dei cittadini, registrando un drastico calo del fatturato, in alcuni casi di fatto azzerato.

5. Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori (art. 67)

Vengono sospesi, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, i termini relativi alle attività di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte dell'Agenzia delle Entrate. Sebbene la formulazione relativa alla sospensione delle attività sia estremamente ampia, appare tuttavia equivoco se la stessa possa far riferimento anche ai versamenti connessi alle stesse attività in modo da ricomprendere la totalità delle fattispecie sia sotto il profilo degli adempimenti che dei versamenti.

Sulla base del comune presupposto di assicurare un maggior sostegno alle imprese e, in generale, a tutti i contribuenti, in sede di conversione in legge, il decreto dovrebbe, coerentemente, essere modificato al fine di estendere la sospensione in esame anche gli avvisi di irregolarità, emessi dall'Agenzia delle Entrate, a seguito dell'attività di controllo formale, automatico o di liquidazione delle imposte (ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter, del D.P.R. n.600 del 1973, e dell'articolo 54-bis, del D.P.R. n. 633 del 1972), nonché delle somme e degli adempimenti derivanti da accertamento con adesione, mediazione tributaria, conciliazione giudiziale e acquiescenza, anche in forma rateizzata. La non inclusione dei predetti avvisi tra quelli che possono usufruire della sospensione determinerebbe, infatti, una asimmetria non giustificata rispetto ad altre fattispecie connesse all'attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso.

Si ritiene, infine, che la sospensione in esame non dovrebbe essere estesa alla previsione di "allungamento biennale" del termine di decadenza e prescrizione delle attività degli enti impositori, contenuta nel comma 2 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 159 del 2005, come è stato anche evidenziato in diverse audizioni, presso la Commissione parlamentare per la semplificazione, nell'ambito della "Indagine conoscitiva sulle semplificazioni possibili nel superamento delle emergenze". Al fine di superare l'indesiderato effetto sopraindicato e assicurare che la sospensione riguardi in modo uniforme ed equo sia i termini di adempimento e versamento di tributi e contributi da parte dei contribuenti, sia i termini di decadenza e prescrizione relativi alle corrispondenti attività di controllo, liquidazione, accertamento e riscossione degli enti impositori, il decreto dovrebbe essere modificato, in sede di conversione, al fine di limitare il rinvio unicamente al comma 1 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 159 del 2015, lasciando comunque inalterato il complessivo impianto dell'articolo oggetto di rinvio.

6. Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione (art. 68)

Viene prevista la sospensione dei termini dei versamenti che scadono nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di

accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate e dagli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020. La norma dispone, inoltre, l’applicazione della disciplina di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 159 del 2015, relativa alla sospensione dei termini per eventi eccezionali. La disciplina in esame si applica anche agli atti di accertamento esecutivo emessi dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, alle ingiunzioni emesse dagli enti territoriali e ai nuovi atti esecutivi che gli enti locali possono emettere, ai sensi della Legge di Bilancio per il 2020, sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali. Viene previsto, inoltre, il differimento al 31 maggio 2020 del termine di versamento del 28 febbraio 2020, relativo alla “rottamazione-ter”, nonché del termine del 31 marzo 2020 in materia di “saldo e stralcio”.

Si ritiene che la misura non sia sufficiente; in sede di conversione in legge, il decreto legge dovrebbe essere modificato al fine di estendere, fino al 31 dicembre 2020, la sospensione dei termini di versamento, con scadenza a decorrere dall’8 marzo 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate e dagli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali, nonché quelli derivanti da atti di accertamento esecutivo emessi dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli e, infine, da ingiunzione ed atti esecutivi emessi dagli enti locali. Malgrado la rubrica dell’articolo in commento faccia riferimento ai versamenti dei carichi affidati all’agente della riscossione, è da ritenere che il generico riferimento alla disciplina di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 159 del 2015 dovrebbe contemplare anche i versamenti connessi agli avvisi di irregolarità, emessi dall’Agenzia delle Entrate a seguito dell’attività di controllo formale, automatico o di liquidazione delle imposte (ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter, del D.P.R. n.600 del 1973, e dell’articolo 54-bis, del D.P.R. n. 633 del 1972), nonché delle somme e degli adempimenti derivanti da accertamento con adesione, mediazione tributaria, conciliazione giudiziale e acquiescenza, anche in forma rateizzata. In ogni caso, data la difficoltà di pervenire alla soluzione interpretativa di tipo estensivo, è auspicabile che le stesse fattispecie siano esplicitamente richiamate nell’articolo in commento, al pari di quanto già precisato in sede di commento al precedente articolo al quale si rinvia.

Inoltre, dovrebbe essere previsto il differimento, al 31 dicembre 2020, del termine di versamento relativo alla c.d. “rottamazione-ter”, nonché del termine in materia del c.d. “saldo e stralcio”.

L’articolo in esame prevede, a decorrere dal mese successivo al termine del periodo di sospensione, solo il pagamento in una unica soluzione. Tale previsione non è adeguata, data la grave crisi che dovranno affrontare le imprese: accanto al pagamento in una unica soluzione dovrebbe essere prevista la possibilità di rateizzare le somme sospese nell’arco di un biennio.

b) Proposte di ulteriori linee di intervento

1. Disposizioni in materia ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall’attuazione delle misure di contenimento (art. 91) e misure fiscali in favore dei locatori d’immobili ad uso commerciale

In questo momento di particolare crisi per le imprese, la necessaria adozione delle misure di contenimento del contagio da parte del Governo, pur condivisibili dal punto di vista del contrasto dell’emergenza sanitaria, sta determinando gravi ripercussioni, anche in via indiretta, su tutte le imprese.

In particolare, nei settori del commercio, del turismo e dei servizi, gli effetti economici di tali misure hanno interessato non solo le attività soggette ad obbligo di sospensione, ma anche quelle che, pur potendo formalmente proseguire, hanno subito un drastico calo del fatturato, di fatto azzerato.

Questa situazione sta determinando una grave crisi di liquidità delle imprese che in moltissimi casi sono impossibilitate ad adempiere ai propri obblighi contrattuali di pagamento, in particolare nei confronti dei rispettivi fornitori quanto nei confronti dei proprietari degli immobili commerciali presso cui esercitano la propria attività.

La previsione contenuta nel nuovo comma 6-bis dell'articolo 3 del DL 23 febbraio 2020, n. 6, così come introdotta dal DL 17 marzo 2020, n. 18 in esame non appare tuttavia sufficiente per mettere al riparo tali soggetti dalle conseguenze di un possibile inadempimento, ed in particolare da quelle indirette come, appunto, la crisi di liquidità che impedisce di far fronte ai pagamenti dovuti.

E' auspicabile, pertanto, un intervento mirato ad introdurre, **con riferimento alle locazioni commerciali** e a tutte quelle tipologie contrattuali analoghe alle locazioni commerciali, come ad esempio l'affitto di ramo d'azienda nonché la vendita con patto di riservato dominio, uno specifico regime rafforzato di applicazione del predetto comma 6-bis introducendo una presunzione legale di esclusione della responsabilità per inadempimento nei confronti dei propri fornitori e dei proprietari degli immobili dedotti contrattualmente.

La presunzione di comprovata situazione di emergenza deve essere estesa anche al caso di mancato o ritardato pagamento dei canoni concessori dovuti all'uso di spazi all'interno dei mercati all'ingrosso e dei centri agroalimentari in considerazione della forte riduzione dei volumi di vendita determinata dal sostanziale blocco delle attività di ristorazione ed alberghiere ed alla drastica riduzione di quelle su aree pubbliche.

L'esigenza di sospensione temporanea dei canoni di locazione è fortemente sentita soprattutto in quei settori economici - commercio, turismo e servizi - in cui le peculiari dinamiche di acquisto, fornitura e vendita (ad es. ordini effettuati con 6/8 mesi di anticipo rispetto alla stagione in corso) rendono quasi impossibile per gli operatori riuscire a far fronte alle scadenze dei pagamenti dei fornitori, programmate secondo logiche di normalità sulla base di previsioni di vendite o di volumi di fatturato stagionali evidentemente destinati a non concretizzarsi.

Inoltre, al fine di contemperare la necessità di non pregiudicare eccessivamente la certezza dei rapporti giuridici contrattuali e le legittime aspettative dei proprietari e dei fornitori, occorre prevedere anche l'obbligo a carico del debitore inadempiente, in tutti i casi in cui l'impossibilità dell'adempimento risulti solo temporanea o parziale, di corrispondere comunque le somme da questi dovute, eventualmente anche in forma dilazionata, in un congruo arco di tempo successivo alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria. Al fine di contemperare in modo equo anche l'interesse del locatore, sia esso persona fisica o giuridica, riteniamo opportuno introdurre una agevolazione fiscale in capo agli stessi proprietari d'immobili commerciali dati in locazione, introducendo un meccanismo mirato sia ad evitare la tassazione ordinaria dei canoni non percepiti, sia ad assoggettare a tassazione separata gli stessi emolumenti con riferimento al periodo d'imposta in cui è avvenuta la percezione.

2. Procedura speciale per ulteriore rateizzazione delle somme sospese

Al fine di offrire un maggior sostegno agli operatori economici fortemente penalizzati dagli effetti della crisi sanitaria ed economica in atto, che hanno registrato significativi cali di fatturato a due cifre, si ritiene di particolare efficacia, anche sotto il profilo applicativo, l'attivazione di una procedura speciale alla quale dare impulso tramite istanza dei contribuenti interessati agli enti impositori, al fine di estendere il periodo di rateizzazione dei tributi sospesi ai sensi degli articoli 61, 62 e 68, nonché del debito cumulato, anche in forma già rateizzata, in un arco temporale di 10 anni.

Le somme sospese dovrebbero includere la totalità del debito fiscale cumulato, comprendendo anche gli avvisi di irregolarità emessi dall'Agenzia delle Entrate a seguito dell'attività di controllo formale, automatico o di liquidazione delle imposte, ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter, del D.P.R. n.600 del 1973, e dell'articolo 54-bis, del D.P.R. n. 633 del 1972, nonché delle somme e degli adempimenti derivanti da accertamento con adesione, mediazione tributaria, conciliazione giudiziale e acquiescenza, anche in forma rateizzata.

3. Facilitazione della procedura di accesso a linee di credito a fronte di attestazione di certezza, liquidità ed esigibilità di crediti di natura tributaria vantati nei confronti dell'Amministrazione finanziaria

Le imprese, in una fase economica difficile come questa, dovrebbero essere messe in condizione di disporre entro breve termine di liquidità finanziaria per far fronte al drastico andamento declinante dei ricavi. A tale riguardo si ritiene importante procedere nella direzione di un'accelerazione dei tempi di monetizzazione dei crediti per imposte dirette ed indirette vantati dalle imprese e chiesti a rimborso. In attesa di pervenire ad un sistema di attestazione dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità dei crediti stessi - gestito digitalmente al pari della piattaforma di certificazione dei crediti commerciali delle imprese nei confronti delle pubbliche amministrazioni - riteniamo che sia importante un sostanziale snellimento delle procedure manuali in essere in favore delle imprese, penalizzate dall'emergenza in atto, per consentire, in maniera più fluida, la cessione alle banche, la compensazione con i debiti fiscali e la cessione a terzi degli stessi crediti d'imposta anche mediante semplice scrittura privata.

4. Riduzione degli acconti fiscali

Sarebbe opportuno, data la generalizzata crisi di liquidità finanziaria delle imprese e dei lavoratori autonomi dovuta alla contrazione dei ricavi e dei compensi ed alle stringenti misure di contenimento del contagio da "Coronavirus", prevedere una consistente riduzione delle rate di acconto dell'IRPEF e delle relative addizionali, dell'IRES e dell'IRAP dovute per il periodo d'imposta in corso, al fine di non esporre tali soggetti al rischio di un omesso o non corretto versamento delle imposte dovute.

5. Proroga della "lotteria degli scontrini"

Nella situazione di particolare difficoltà che sta attraversando l'intero Paese a causa dell'emergenza epidemiologica, sarebbe opportuno non gravare le imprese di ulteriori adempimenti e costi. La "lotteria degli scontrini" - il cui avvio è previsto a partire dal prossimo 1° luglio - potrebbe presentare una serie di criticità operative di non semplice risoluzione - un esempio significativo sono i pubblici esercizi - oltre a gravare le medesime imprese di ulteriori costi dovuti all'adeguamento tecnico dei Registratori Telematici.

Sarebbe, pertanto, auspicabile prevedere una proroga della lotteria al 1° gennaio 2021.

6. Neutralizzazione degli effetti degli ISA

Si propone di sospendere l'utilizzo degli ISA per il 2020, non in grado di rappresentare correttamente la realtà economica di riferimento in considerazione del forte impatto negativo che l'emergenza sanitaria ed economica in atto avrà sui bilanci delle imprese, ovvero di ripensare integralmente il modello di stima attraverso l'applicazione di idonei correttivi rilevanti sia ai fini del monitoraggio degli effetti del fenomeno di crisi, sia per il mantenimento del regime premiale.

7. Cedolare secca sulle locazioni commerciali

Sarebbe opportuno introdurre a regime - o quantomeno riproporre anche per il 2020 - la cedolare secca sulle locazioni degli immobili ad uso commerciale, finalizzando tale misura agevolativa non solo alla riduzione del prelievo fiscale a carico del locatore dell'immobile, ma anche alla riduzione dei canoni di locazione corrisposti dal conduttore.

8. Estensione dei benefici spettanti alle imprese che eseguono ampliamento o riapertura di esercizi ubicati sull'intero territorio nazionale

Al fine di promuovere l'economia territoriale, andrebbe prevista una specifica misura affinché il beneficio relativo alla promozione dell'economia locale mediante la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali e dei servizi di cui all'art. 30-ter del D.L. n. 34/2019 (cosiddetto "Decreto Crescita"), attualmente riservato ai soli comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti, sia esteso ai Comuni dell'intero territorio nazionale con previsione di un maggior limite del numero di abitanti.

9. Tax free shopping

Il contagio da "Coronavirus" sta avendo un notevole impatto anche sul comparto della distribuzione commerciale in genere. Come evidenzia l'ultima Indagine di Banca d'Italia sul Turismo Internazionale, pubblicata lo scorso 18 giugno, su un budget complessivo di 41,71 miliardi di euro destinato dai turisti stranieri per i viaggi in Italia, la spesa per lo shopping, pari a 7,34 miliardi di euro, rappresenta la terza voce di spesa (17,6%), dopo i 9,2 miliardi di euro per la ristorazione (22,1%) ed i 18,15 miliardi di euro per l'alloggio (43,5%).

Lo stallo di arrivi di turisti cinesi, che rappresentano il 28% dello shopping, ma anche di americani (11%), russi (12%) ed arabi (5%), sta provocando, dal mese di gennaio, un danno rilevante che si stima possa arrivare ad una perdita superiore ai 5 miliardi di euro per il settore della moda. Stima da rivedersi in peggioramento in ragione dell'evoluzione della situazione.

Per cercare di rilanciare lo "shopping tourism", si potrebbe prevedere il dimezzamento della soglia di accesso al "tax free shopping", attualmente prevista a 154,95 euro.

Un simile intervento contribuirebbe, da un lato, ad attrarre più turisti amanti del "made in Italy" e, dall'altro, ad agevolare i consumatori e ampliare la platea degli operatori commerciali, limitata oggi quasi esclusivamente a quelli del lusso, supportando anche un'ampia fetta del commercio tradizionale.

Già in diversi Paesi dell'UE, tra l'altro, la soglia del "tax free shopping" è molto più bassa dell'Italia.

CREDITO, INCENTIVI E POLITICHE DI COESIONE

a) Analisi delle misure contenute nel decreto legge

In premessa, si ritiene che le misure previste, se da un lato possono contribuire parzialmente ad allentare nel breve periodo le tensioni finanziarie cui le imprese sono soggette in questa fase, dall'altro ricorrono quasi esclusivamente a forme di indebitamento per raggiungere questo obiettivo. La circostanza desta forte preoccupazione in quanto, notoriamente, il livello di indebitamento complessivo delle imprese italiane è in genere già elevato. Ciò risulta ancora più problematico in considerazione del fatto che a questo indebitamento, a causa della forzata sospensione dell'attività di moltissime attività economiche, non corrispondono flussi di incassi, peraltro per un periodo di tempo ancora indeterminato. Tutto ciò con l'evidente conseguenza che le imprese, una volta auspicabilmente terminata la fase emergenziale, saranno costrette ad una "rincorsa" serrata per far fronte ai propri impegni finanziari.

In linea generale, poi, si rileva che gli interventi messi in campo sono indirizzati quasi esclusivamente a rendere più conveniente l'erogazione del finanziamento da parte dei soggetti finanziatori, tipicamente il

sistema bancario, ma poco o nulla viene previsto per rendere meno oneroso il nuovo impegno economico-finanziario per le imprese.

In sostanza, si auspica che le misure già introdotte siano integrate, oltre che da interventi di contribuzione pubblica diretta per il sostegno al capitale circolante, da forme di finanziamento a tasso agevolato (se non azzerato) con congrui periodi di preammortamento per lasciare la possibilità alle imprese di recuperare, almeno in parte, le forti perdite di fatturato subite. Va attentamente valutata anche l'esigenza di ben calibrati interventi in materia di sospensione dei titoli di credito.

1. Fondo di garanzia PMI (art. 49)

Con l'obiettivo di fornire un supporto alle imprese danneggiate dall'emergenza epidemiologica, l'articolo 49 definisce per un periodo di 9 mesi alcune misure per il sostegno finanziario, attraverso il potenziamento del Fondo di garanzia PMI. Al riguardo, si segnala la necessità di esplicitare nel testo normativo che le misure previste si applicano sia alle PMI, che ai professionisti.

Tra le misure dell'art. 49 a cui si guarda con maggiore interesse, vi è quella prevista al comma 1, lettera d) che prevede l'ammissibilità gratuita alla garanzia del Fondo - con copertura dell'80 per cento per operazioni in garanzia diretta e del 90 per cento in riassicurazione - delle operazioni di rinegoziazione del debito, purché il nuovo finanziamento preveda contestualmente l'erogazione di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 per cento del debito residuo.

Va valutata positivamente la previsione di mettere a disposizione delle imprese liquidità aggiuntiva, contestualmente alla rinegoziazione dei piani di rimborso con allungamento degli stessi. Si evidenzia però che la misura del 10 per cento di liquidità aggiuntiva, soprattutto in presenza di rinegoziazione di debiti che sono nella parte finale del periodo di rimborso, rischia di essere nella pratica modesta e insufficiente. Per accrescere l'efficacia della disposizione, tale percentuale andrebbe elevata ad almeno il 15%. In alternativa, potrebbe essere previsto un meccanismo che individui la percentuale di liquidità in maniera inversamente proporzionale alla vita residua del finanziamento: a titolo esemplificativo, nel caso in cui si sia oltre la metà del piano di ammortamento, il 10% previsto potrebbe passare al 20%.

Vi è poi un elemento di grandissima rilevanza segnalato da molti settori del sistema imprenditoriale: la necessità di introdurre, tra le misure previste nell'art. 49, **un intervento specifico a sostegno del capitale circolante delle imprese** (finanziamento magazzino, pagamento fornitori, pagamento stipendi).

Questo per rispondere alla forte tensione di liquidità delle imprese, soprattutto nei casi di necessità di pagamento dei fornitori per scorte già ricevute e fatturate nei due mesi antecedenti l'emergenza.

Al riguardo, una misura che si ritiene necessario inserire tra quelle previste all'art. 49, comma 1 è quella di adattare alle esigenze sopra descritte, le operazioni di cui all'art. 6, comma 2, lett. d) del decreto interministeriale 6 marzo 2017 (c.d. operazioni di importo ridotto) già comprese nell'ambito dell'attuale operatività del Fondo di garanzia PMI. Ciò, prevedendo per tali operazioni, se di durata fino a 18 mesi meno un giorno, una percentuale di copertura del Fondo pari al 90%, in relazione al nuovo limite massimo consentito dalla Comunicazione della Commissione Europea "Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak" del 19 marzo 2020.

Si ricorda che nell'ambito delle operazioni di importo ridotto garantite dal Fondo di garanzia PMI (che non prevedono istruttoria da parte del Fondo stesso), è già consentita l'erogazione di finanziamenti fino a 25.000 euro in caso di garanzia diretta e fino a 35.000 euro qualora la richiesta di garanzia sia presentata da un confidi o da un altro intermediario finanziario autorizzato dal Fondo.

L'art. 49, comma 1, lettera k) prevede l'ammissibilità senza istruttoria al Fondo di garanzia PMI di nuovi finanziamenti di durata pari a 18 mesi (meno un giorno) fino a 3 mila euro erogati da banche e intermediari finanziari a persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, la cui attività è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19. Oltre alla necessità di correggere alcuni evidenti errori formali presenti nel testo della norma (ad esempio per esercenti arti e professioni viene richiesto l'esercizio di attività d'impresa), si evidenzia l'opportunità di prevedere un aumento dell'importo finanziabile, almeno fino a 5 mila euro.

Inoltre, sempre con riferimento alle misure previste dall'art. 49, al fine di rafforzarne l'impatto e l'efficacia, si evidenzia l'utilità di:

- prevedere l'estensione della copertura del Fondo anche alle esposizioni classificate come "inadempienze probabili", in base alla normativa di vigilanza;
- prevedere contributi in conto interessi per ridurre gli oneri a carico di imprese e professionisti;
- mantenere le coperture del Fondo all'80% o 90% per importi garantiti fino a 1,5 milioni, riservando per operazioni di importo superiore, strumenti di garanzia pubblica più mirati quali quelli individuati nell'art. 57. Rispetto a quest'ultimo articolo si evidenzia la necessità di ricomprendere, nell'ambito del prossimo decreto ministeriale di attuazione, tutte le filiere che hanno subito gravi ripercussioni finanziarie dalla crisi.

Si evidenzia altresì che, con riferimento ai professionisti, l'operatività del Fondo di garanzia PMI al momento si rivolge a professionisti iscritti agli ordini professionali e a quelli aderenti alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge 4/2013.

Pertanto se rimanesse questa limitazione, verrebbero esclusi dalle misure in esame tutti i professionisti che non sono iscritti né ad un ordine né ad una Associazione ai sensi della L. 4/2013.

Si ritiene che la previsione del Decreto Cura Italia debba invece rivolgersi a tutti coloro che svolgono attività professionale nella forma del lavoro autonomo con P.Iva e pertanto, oltre ai professionisti iscritti agli ordini professionali, a quelli come definiti dall'art. 1, comma 2, Legge 4/2013. Solo in tale modo si può dare piena equiparazione dei professionisti alle PMI, senza alcuna esclusione di categorie di professionisti. E' indispensabile quindi chiarire l'operatività del Fondo di garanzia PMI rispetto alle disposizioni degli articoli in esame, al fine di non pregiudicare parte delle attività professionali soprattutto in questo momento di grave crisi. Ciò con particolare riguardo agli articoli 49 e 56, tenendo anche presente l'opportunità di inserire i professionisti tra i soggetti beneficiari delle misure di cui all'art. 57.

2. Misure in materia di confidi (art. 51)

L'articolo contiene una misura finalizzata a contenere gli oneri a carico dei confidi in relazione all'avvio dell'operatività dell'Organismo confidi minori. Tuttavia, in considerazione dell'importante funzione svolta sino ad oggi dai Fondi interconsortili a favore delle attività poste in essere dai Confidi, sia in termini di sostegno a progetti di sistema che di coperture delle perdite, si ritiene utile circoscrivere all'anno in corso la facoltà prevista per gli stessi Confidi minori di deduzione del contributo dovuto all'Organismo dalla quota da versare a favore dei Fondi.

Oltre a questo, si evidenzia il ruolo significativo che i confidi possono svolgere nell'attuale fase emergenziale a supporto del sistema imprenditoriale, grazie al loro forte radicamento territoriale, di grande conoscenza delle imprese - specialmente di minori dimensioni - ed anche alla vicinanza con le associazioni di categoria.

Al riguardo, si ritiene di estrema utilità per il tessuto imprenditoriale del Paese, anche in ottica di alleggerimento degli interventi di garanzia pubblici già previsti, che la garanzia privata rilasciata dai confidi senza l'intervento del Fondo di garanzia PMI, torni a mitigare gli impatti patrimoniali delle banche finanziatrici.

Tale possibilità permetterebbe nuovamente alla garanzia privata, tramite l'apporto di proprie risorse, di poter contribuire a sostenere le imprese nell'attuale fase critica, accostandosi agli interventi pubblici contenuti nel Decreto ed accrescendone l'efficacia.

La riforma del Fondo di garanzia PMI ha introdotto la previsione di un nuovo tipo di operazione (c.d. a rischio tripartito), con la quale il rischio dell'operazione è ripartito tra banca, confidi e fondo con la possibilità di sostenere anche imprese con un livello di rischio maggiore di quello consentito in via ordinaria. In tale contesto, con riferimento all'art. 49 del decreto citato, per le già numerose imprese che a fronte di tale situazione hanno subito un peggioramento nella valutazione del merito di credito ai fini dell'ammissibilità alla garanzia dello Stato a causa della impossibilità del sistema di rating del Fondo di Garanzia di valutare correttamente la situazione economico finanziaria dell'impresa, si propone di prevedere l'innalzamento della percentuale di riassicurazione del Fondo ai confidi autorizzati all'80% dall'attuale 50%.

Va poi considerato il possibile ruolo dei confidi nell'ambito delle operazioni di moratoria ope-legis di cui all'art. 56 del decreto prevedendo che l'intervento del Fondo possa avvenire sia in garanzia diretta, che in controgaranzia rilasciando una garanzia eligibile per una percentuale pari al 33% in garanzia diretta ed al 45% in riassicurazione.

In tema di rafforzamento patrimoniale dei confidi, sarebbe auspicabile l'adozione di una disposizione analoga a quelle previste dell'art. 1, comma 134, legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'art. 36 della legge 17 dicembre 2012, n. 221 che hanno consentito l'imputazione a patrimonio di fondi rischi costituiti da risorse pubbliche.

Va anche valutata l'opportunità di costituire uno speciale fondo rischi alimentato da risorse del bilancio dello Stato o di altri soggetti pubblici o attraverso Fondi comunitari, finalizzato a sostenere il pagamento delle escussioni su garanzie rilasciate dai confidi al sistema produttivo in forte affanno o alla definizione di specifici strumenti a copertura sia degli oneri per l'accesso alle garanzie per le micro e PMI che per azzerare i costi derivanti da operazioni di moratoria dei finanziamenti.

Con le medesime finalità di assistenza alle imprese, andrebbe poi considerata con maggiore attenzione l'opportunità dell'ampliamento della gamma di servizi offerti dai Confidi a favore delle PMI, rafforzando la funzione complementare e sinergica degli stessi rispetto al Fondo di garanzia PMI.

Esistono ampi spazi di assistenza alle micro e piccole imprese ed ai professionisti, sui quali, ad oggi, risulterebbe utile intervenire come la prestazione di garanzie a fronte di dilazioni per il pagamento delle utenze, oltre all'erogazione diretta di finanziamenti di importo limitato (per i soli confidi vigilati da Banca d'Italia), il rilascio di fidejussioni dirette alle imprese, la possibilità di rilasciare garanzie a favore di soggetti interessati a intervenire nel capitale delle imprese, nonché un'ulteriore valorizzazione, con forme innovative e autonome rispetto alla concessione della garanzia, di tutta la platea dei servizi di assistenza e consulenza finanziaria, che rappresentano forme di intervento fondamentali per facilitare l'uscita dalla crisi e recuperare un adeguato equilibrio economico, finanziario e patrimoniale delle imprese.

Con queste finalità, si propone di ampliare il perimetro dell'attività di garanzia caratteristica dei Confidi a favore delle micro, piccole e medie imprese, consentendo loro di intervenire anche su forme di finanziamento ulteriori rispetto a quelle strettamente bancarie.

Inoltre, per quanto riguarda i confidi vigilati da Banca d'Italia è attualmente consentito svolgere attività diverse dal rilascio della garanzia collettiva verso banche in una misura molto limitata, pari a circa il 20% del valore dell'attivo.

Si propone di superare l'attuale limite per le attività diverse dal rilascio della garanzia mantenendo, comunque, l'esercizio prevalente dell'attività di garanzia rispetto alle altre attività finanziarie svolte dal confidi vigilato.

L'intervento proposto non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.

3. Misure per la sospensione del rimborso delle rate dei prestiti (art. 56)

La disposizione consiste in una moratoria straordinaria volta ad aiutare le imprese per superare la fase più critica connessa con l'epidemia riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia. La norma prevede che le piccole e medie imprese, in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche e intermediari finanziari, possono avvalersi, dietro comunicazione, delle seguenti misure di sostegno finanziario:

a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 17 marzo 2020, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020. Al riguardo, risultando la norma evidentemente prescrittiva nei confronti di banche e intermediari finanziari in ordine alla sospensione degli atti di revoca dei finanziamenti nelle forme tecniche indicate, non si comprende la richiesta di comunicazione da parte del cliente prevista dallo stesso articolo per questa fattispecie;

b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020, i contratti sono prorogati senza alcuna formalità, fino a tale data alle medesime condizioni;

c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino a tale data e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti. E' facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

Come già emerge dai primi giorni di applicazione pratica della norma, vi è la necessità di meglio esplicitare "le modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti".

Nel quadro di straordinarietà di cui al comma 1, in base al quale l'epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia, si rende necessario prevedere anche una disposizione finalizzata a scongiurare un peggioramento nella classificazione della qualità del credito, tale da condizionare negativamente l'accesso ai finanziamenti da parte delle imprese. Ciò assume particolare rilevanza per il periodo successivo a quello di sospensione, che richiederà prevedibilmente anche interventi finanziari di medio-termine per consolidare l'auspicata ripresa economica.

Per quanto riguarda le previsioni di cui alle lettere b) e c), per una reale efficacia della norma su tutto il tessuto produttivo si propone di estendere fino al 28 febbraio 2021 i termini di sospensione previsti per il pagamento delle rate o dei canoni di leasing dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale, nonché del rimborso in unica soluzione dei finanziamenti non rateali.

L'azzeramento degli incassi dovuto alla chiusura forzata di un numero elevatissimo di micro, piccole e medie imprese, disposta dalle normative finalizzate a ridurre gli effetti del contagio, incide in misura estremamente negativa sulla loro situazione economico-finanziaria e sulla loro capacità di adempiere alle obbligazioni contratte prima del manifestarsi dell'epidemia.

Si rende pertanto necessario adeguare i termini previsti per la sospensione del rimborso di mutui e finanziamenti, in modo da consentire alle imprese tempi più adeguati per far fronte ai propri impegni finanziari, comunque nella prospettiva di una auspicata quanto mai ravvicinata ripresa dell'attività economica.

Inoltre, si riportano le seguenti osservazioni che riguardano tutte le misure previste nell'art. 56:

- prevedere contributi in conto interessi per ridurre gli oneri a carico di imprese e professionisti
- necessità di esplicitare nella norma che tutte le misure si applicano sia alle PMI che ai professionisti;
- estensione della copertura del Fondo anche alle esposizioni classificate come "inadempienze probabili", in base alla normativa di vigilanza;
- necessità di prevedere anche disposizioni per la sospensione dei rimborsi per le operazioni di c.d. noleggio operativo, diffuse in molti settori economici.

b) Proposte di ulteriori linee di intervento

1. Regime di aiuto al funzionamento

La Commissione europea, con la Comunicazione "*Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak*" del 19 marzo 2020 ha recepito l'istanza relativa alla necessità di prevedere, come già avvenuto per la crisi finanziaria del 2008-2009, un regime d'aiuto straordinario e temporaneo, in grado di fornire adeguate flessibilità agli Stati membri per misure in materia di garanzie, di prestiti, ma anche di contributi a fondo perduto.

L'emergenza sanitaria richiede interventi di sostegno al sistema imprenditoriale rapidi ed estesi, che coinvolgono tutti i settori economici. La natura dell'emergenza richiede, oltre alle misure già avviate in materia di prestiti e garanzie, un intervento rapido con misure di sostegno alle spese di funzionamento delle imprese obbligate a sospendere la propria attività con conseguenti perdite di fatturato.

La consapevolezza dimostrata dalla Commissione a contrastare gli impatti negativi dell'emergenza è dimostrata dalla rapidità con cui è stato autorizzato il regime di aiuti presentato dalla Danimarca sul risarcimento dei danni subiti a causa della cancellazione di eventi di grandi dimensioni, nonché dall'altrettanto rapida definizione di un Temporary Framework che, tra le altre disposizioni, prevede anche la possibilità di erogare sovvenzioni dirette alle imprese con un tetto massimo di agevolazione di 800 mila euro a impresa.

Il quadro regolamentare definito a livello europeo consente ora al Governo italiano di predisporre un regime di aiuto specifico per la situazione nazionale.

Considerato dunque che i provvedimenti restrittivi del Governo a salvaguardia della salute pubblica hanno avuto inevitabili ripercussioni soprattutto su piccole e medie imprese e professionisti, si ritiene imprescindibile l'adozione di misure di aiuto per il rimborso diretto delle spese di funzionamento, intese come "aiuti destinati a ridurre le spese correnti di un'impresa non legate a un investimento iniziale" (art. 2, punto 42 Reg. UE n. 651/2014 – GBER); ciò consentirebbe la copertura di costi per il personale, per materiali/forniture e scorte deperibili, per i servizi appaltati, per le comunicazioni, per l'energia, per la manutenzione, per gli affitti, di amministrazione ecc.

In linea generale va considerato che le misure di aiuto finora adottate sono principalmente dirette alla sospensione e alla proroga di versamenti ed adempimenti verso lo Stato; o a risolvere il problema dei mancati flussi di cassa agendo sull'indebitamento delle imprese (garanzie, sospensione mutui, accensione prestiti, ecc.).

Il differimento del pagamento delle imposte, dei mutui, o l'accensione di nuovi finanziamenti non risponde però alle immediate esigenze di liquidità delle imprese, che potrebbero causare tra qualche mese una enorme criticità sui flussi di cassa: è infatti da considerare che tra quattro/sei mesi, con una ripresa lenta ed imprevedibile, le imprese si potranno ritrovare senza liquidità e con rate di mutui o nuovi finanziamenti a cui far fronte, nonché tasse arretrate da dover rimborsare. Il disequilibrio creato dalle prevedibili basse entrate (il mercato avrà bisogno di tempi medio-lunghi per ristabilire le condizioni di normalità) e le elevate uscite (pagamenti arretrati, imposte sospese, buste paga, rimborso mutui e finanziamenti ecc.) porterebbero al collasso i bilanci delle imprese.

Alla luce di ciò è necessario sostenere le imprese con un'immediata iniezione di liquidità, attraverso contributi a fondo perduto a copertura delle spese di funzionamento, cercando così di mantenere in equilibrio i bilanci. A tale fine occorre definire rapidamente un regime di aiuto ad hoc per sostenere le spese di funzionamento delle imprese che hanno subito l'obbligo di chiusura delle attività o che registrano un rilevante calo del fatturato pari ad almeno il 25% rispetto ai mesi precedenti allo scoppio dell'emergenza.

Il regime di aiuto dovrebbe essere inviato alla Commissione UE dal Ministero dello Sviluppo con urgenza, in modo che le imprese possano contare su erogazioni certe e immediatamente accessibili per cercare di mantenere in equilibrio i flussi finanziari senza ricorrere necessariamente ulteriore indebitamento.

Ai fini dell'attuazione del regime in argomento, tra i contenuti del decreto in esame relativi alle misure di sostegno alle imprese, dovrebbe dunque essere prevista una delega al Ministero dello sviluppo economico per la definizione di un regime di aiuti che abbia le caratteristiche sopra richiamate.

Considerata la condizione di necessità ed urgenza che interessa l'Europa, è fondamentale che le misure di sostegno al funzionamento delle imprese siano adottate nel minor tempo possibile e che possano essere avviate rapidamente, con tempi molto ridotti per l'iter autorizzativo.

2. Fondi strutturali

Il blocco delle attività economiche, derivante dall'emergenza sanitaria, genera problemi di flussi finanziari che impediscono alle imprese non solo la copertura degli ordinari costi di funzionamento, ma anche di effettuare spese per la realizzazione di progetti di investimento agevolati già approvati.

A tale proposito, si ritiene necessaria, in primo luogo, una semplificazione e conseguente accelerazione delle procedure di anticipazione e liquidazione degli importi dovuti alle imprese per le spese effettuate nell'ambito della realizzazione di progetti di investimento finanziati con risorse nazionali ed europee. Ciò consentirebbe di disporre della liquidità necessaria per far fronte ai costi di funzionamento e per il superamento della fase emergenziale.

Allo stesso tempo è necessario prevedere, per le imprese destinatarie di agevolazioni pubbliche, la sospensione dei termini di rendicontazione, in quanto nell'attuale fase emergenziale non può essere rispettata la tempistica di realizzazione dei progetti agevolati e l'effettuazione dei relativi pagamenti.

Occorre inoltre individuare fonti finanziarie che garantiscano la copertura degli interventi di sostegno del tessuto imprenditoriale la cui attività economica è stata coinvolta dall'emergenza sanitaria. A tale proposito è opportuno riprogrammare le risorse residue dei Fondi Sie 2014/2020 ancora non spesi a livello regionale. Ulteriore fonte finanziaria a cui ricorrere, è il Fondo di sviluppo e coesione, ultimamente oggetto di riconfigurazione organizzativa: le risorse della programmazione 2014-2020, nonché di quelle precedenti, ancora non spese potrebbero essere utilizzate per il finanziamento di misure di contrasto alle criticità economico-produttive imputabili all'emergenza sanitaria. A tal proposito si segnala che le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione assegnate al bilancio 2020 ammontano a 6,8 miliardi di euro.

Un'ulteriore riflessione deve riguardare anche le risorse da stanziare per la futura programmazione 2021-2027 che, considerato il coinvolgimento di tutti i paesi membri dell'UE nell'emergenza, devono per quota parte essere destinate, sempre nell'ambito dei PON e dei POR, al sostegno delle attività produttive che prevedibilmente dovranno affrontare una lunga fase di difficoltà. A tale proposito la Commissione europea dovrebbe essere investita del compito di definire un piano di azione a livello europeo per il contrasto degli effetti di lungo periodo connessi con l'attuale emergenza sanitaria.

3. Interventi BCE destinati alle imprese e revisione temporanea delle regole europee in materia di concessione e gestione dei crediti bancari

La BCE si è dichiarata pronta a scendere in campo per contrastare l'impatto dell'epidemia del Coronavirus sulle prospettive di crescita economica e sul funzionamento dei mercati finanziari.

Una delle possibili misure potrebbe includere un'operazione mirata di rifinanziamento a lungo termine (Tltro) rivolta alle piccole e medie imprese, che potrebbero essere le più colpite in quanto hanno generalmente un accesso più limitato al credito e potrebbero quindi subire un colpo maggiore dal perdurare della situazione di crisi generata dal virus.

Fornire liquidità al sistema è condizione irrinunciabile in un'economia che necessita del mantenimento di sufficienti condizioni di stabilità.

Si evidenzia, però, che è prevedibile che anche questa iniezione di liquidità destinata al sistema delle imprese, così come avvenuto per le precedenti iniziative Tltro, verrà veicolata attraverso il sistema bancario.

Al riguardo, al fine di massimizzare l'impatto sull'economia reale, appare prioritaria la necessità di allentare, contestualmente, i vincoli previsti dalle normative comunitarie in ambito finanziario, con particolare riferimento alle regole che disciplinano l'erogazione del credito e che definiscono gli accantonamenti prudenziali a cui sono tenute le banche.

Questo si può concretizzare con:

- la necessità di non prevedere un peggioramento della classificazione del rischio delle imprese con congelamento della valutazione del merito di credito al momento immediatamente precedente l'inizio dell'emergenza;
- misure temporanee di revisione della regolamentazione sui requisiti di capitale per favorire i nuovi finanziamenti bancari ed eventuali misure di tolleranza sui prestiti in essere alle imprese danneggiate dal Covid-19;
- l'alleggerimento delle regole previste sulla definizione di default, in particolare per quanto riguarda la valutazione caso-per-caso delle inadempienze probabili;
- la rimozione dei vincoli prudenziali per le banche che concedono misure di "tolleranza" (ex lege o pattizia) alle imprese.
- misure di medio-lungo periodo che alleggeriscano i requisiti prudenziali a carico delle banche almeno per i prossimi 12-24 mesi, al fine di non determinare una stretta creditizia sulle imprese anche dopo che l'emergenza sarà passata.
- rinvio del recepimento nella normativa europea delle regole di Basilea 3+ con riguardo anche all'aumento dei requisiti di capitale richiesto alle banche dalla revisione dei modelli IRB.

4. Sostegno agli investimenti in digitale delle imprese e dei professionisti

La crisi da Coronavirus ha mostrato l'importanza di organizzare l'attività di imprese e professionisti utilizzando al massimo le tecnologie digitali, sviluppando competenze trasversali ai diversi processi e riorganizzando tutto il sistema di comunicazione interna ed esterna all'impresa. E' pertanto necessario intraprendere un'azione specifica di sostegno allo sviluppo digitale delle imprese e professionisti attraverso voucher/contributi che promuovano e sviluppino le tecnologie digitali con riferimento anche ai connessi processi di formazione ed apprendimento.

5. Abbattimento commissioni per incassi

Il tema dell'onerosità di costi e commissioni per gli incassi tramite POS continua ad incidere in modo rilevante sull'attività di una vasto numero di aziende del terziario e di professionisti. Questo profilo, nonostante la minore entità in termini assoluti delle commissioni per il calo di fatturato, continua ad evidenziarsi in modo marcato nell'attuale fase emergenziale.

In considerazione dell'attuale difficile scenario economico, si auspica l'apertura in tempi brevi di un tavolo di confronto in sede istituzionale al fine di definire adeguati interventi in materia.

LAVORO

Con il D.L. n. 18/2020 in esame si sono voluti rendere universali i trattamenti di sostegno al reddito originariamente previsti nel D.L. n. 9/2020 per le cd. "zone rosse" e "zone gialle". Tale circostanza deve essere valutata con favore, in quanto tutti i datori di lavoro, in qualche forma, possono fronteggiare l'emergenza nella gestione delle posizioni lavorative, con gli strumenti approntati e richiamati negli artt. 19-22, stante anche l'importante stanziamento finanziario, per il quale tuttavia dovranno prevedersi risorse aggiuntive, qualora, prima della conclusione delle 9 settimane d'intervento, il monitoraggio affidato all'INPS per tutti gli strumenti previsti (CIGO, FIS, CIGD) riveli l'insufficienza della dotazione finanziaria.

Tuttavia, affinché l'obiettivo possa essere effettivamente raggiunto con prontezza, efficacia e sollecitudine, si rendono necessari alcuni correttivi.

In particolare, all'art. 19, in materia di integrazione salariale ordinaria, serve un'ulteriore semplificazione riguardo la procedura di richiesta per l'accesso all'assegno ordinario eliminando l'obbligo, per il datore di lavoro, di consultazione ed esame congiunto e lasciando la sola previsione dell'invio della comunicazione preventiva alle Organizzazioni sindacali. Difatti, seppur l'attuale formulazione della norma prevede lo svolgimento dei predetti adempimenti entro un termine contingentato (3 giorni), tali passaggi rappresentano comunque un aggravio procedurale a carico delle imprese che, nella fase emergenziale in corso, hanno piuttosto bisogno di accedere ai trattamenti di integrazione salariale per i lavoratori interessati da riduzioni o sospensioni dell'attività in modo veloce e snello, inoltrando direttamente una domanda all'INPS che verifica la sussistenza dei presupposti di legge, garantendo in ogni caso la conoscenza alle Organizzazioni sindacali dell'avvenuta richiesta.

Inoltre, per consentire il godimento degli ammortizzatori sociali ai lavoratori dipendenti senza aggravare ulteriormente le disponibilità finanziarie dei datori di lavoro, sarebbe necessario consentire la possibilità di chiedere il pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS non solo per i datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti - cui il comma 5 estende la possibilità di accedere all'assegno ordinario - ma anche per i datori di lavoro già destinatari dell'assegno ordinario ai sensi dell'art. 30, D.lgs. n. 148/2015 erogato dal Fondo di Integrazione Salariale.

Alla stessa esigenza di non appesantire gli oneri economici delle imprese e di consentire un trattamento uniforme per tutti gli ammortizzatori sociali risponde la necessità di chiarire per via normativa che il riconoscimento dei trattamenti di Cassa integrazione in deroga disciplinati dall'art.22 non deve essere precluso dall'eventuale presenza di ferie pregresse o di congedi o permessi retribuiti maturati, anche sotto forma di banca ore, dei lavoratori per cui si richiede l'intervento di integrazione salariale.

Inoltre, sempre relativamente all'art. 22, riguardo all'accesso alla CIGD per le imprese multilocalizzate, è necessario uno sforzo di semplificazione per cui venga previsto per le aziende multilocalizzate che dovranno accedere alla CIG in deroga, la possibilità di svolgere un'unica procedura nazionale indirizzando le domande al Ministero del lavoro. Le predette aziende, in base all'attuale formulazione normativa, sono infatti costrette a negoziare e sottoscrivere, sia pure telematicamente, più accordi sindacali a livello territoriale nell'ambito degli accordi "quadro" stipulati dalle Regioni con le Parti Sociali. La semplificazione procedurale consentirebbe a questi datori di lavoro di presentare una sola istanza per CIGD al Ministero del lavoro e richiedere la CIGD senza accordo sindacale, in ragione dei tempi contingentati, e della elevata mole di richieste che non consentirebbero un confronto immediato finalizzato ad un accordo, garantendo tuttavia alle OOSS l'informazione preventiva e la possibilità di svolgere la consultazione sindacale. Tale semplificazione consentirebbe parità di trattamento rispetto ad imprese richiedenti le integrazioni salariali ordinarie (CIGO ed Assegno Ordinario) che non hanno bisogno obbligatoriamente dell'accordo sindacale ai fini dell'accesso ai trattamenti.

Infine in materia di licenziamenti, comprendendo la *ratio* dell'art. 46, che sospende l'efficacia dei licenziamenti collettivi e di quelli individuali per giustificato motivo oggettivo, andrà prevista una deroga a tale principio in caso di cessazione dell'attività, da una parte perché sarebbe paradossale mantenere gli oneri del rapporto di lavoro al datore di lavoro che abbia cessato l'attività, dall'altra per consentire ai lavoratori di poter accedere alla Naspi.

Del resto l'art. 46, data la situazione emergenziale del Paese, vuole incentivare l'adozione di misure alternative al licenziamento e, in particolare, in linea con i precedenti Decreti, gli strumenti organizzativi e contrattuali a disposizione dell'impresa (lavoro agile, fruizione ferie, permessi, CIG, etc.). Ma, in assenza di strumenti organizzativi e contrattuali a disposizione della stessa, non può di certo trascurarsi che tutto ciò non sarebbe praticabile in caso di cessazione dell'attività.

WELFARE

Per quanto riguarda le diverse indennità previste dagli articoli 27, 28, 29 e 38 si segnala positivamente l'inclusione, tra i beneficiari di misure di aiuto concreto, di professionisti, collaboratori, autonomi e dipendenti. Tuttavia l'entità della misura appare non adeguata alla contrazione effettiva dei fatturati e redditi che si sono registrati per effetto della situazione e delle misure emergenziali ad essa legate.

Siamo per questo convinti dell'esigenza di incrementare l'importo riconosciuto, prevedendo un parallelo incremento delle risorse stanziate, per consentire un ristoro adeguato alla situazione straordinaria ed al fine di garantire la percezione dell'indennità a tutti gli aventi diritto. Ovviamente la misura riconosciuta per il mese di marzo non potrà che essere riproposta anche ad aprile così come preannunciato in sede di conferenza stampa di presentazione del provvedimento in esame.

Quanto alla definizione delle platee occorre che sia garantita la massima fruibilità degli strumenti evitando interpretazioni restrittive e consentendo, quindi, a tutte le categorie colpite di accedere alla misura. A tale riguardo sottolineiamo come per l'indennità prevista per i lavoratori autonomi (art.28) debba esserne

chiarita la piena fruibilità anche per gli agenti e rappresentanti di commercio iscritti alla Gestione Commercianti INPS. La contemporanea iscrizione alla Fondazione ENASARCO, infatti, non può essere considerata ostativa ai sensi del testo della norma in quanto, pur essendo obbligatoria, ha specifica finalità di previdenza integrativa e non di primo pilastro. Allo stesso modo occorre un chiarimento certo rispetto all'inclusione anche degli stagionali dei pubblici esercizi, che stanno sopportando le chiusure legate all'emergenza epidemiologica, tra quelli ricompresi nella platea dell'articolo 29, così come in quella di cui all'articolo 27 gli incaricati alla vendita a domicilio abituale iscritti alla gestione separata INPS.

Rispetto alla sospensione degli adempimenti e versamenti contributivi ed assicurativi, come già affermato nell'ambito dell'esame della misura per i profili fiscali, si valuta positivamente l'estensione ad altre categorie (art. 61) dell'elenco delle attività precedentemente incluse nell'articolo 8 del Decreto Legge n. 9 del marzo 2020. Tuttavia sarebbe necessario ricomprendere in tale elenco anche tutte le attività commerciali penalizzate dalle attuali chiusure oltre che dalle restrizioni alla libertà di movimento delle persone.

Vista la situazione di particolare crisi, occorre ampliare anche la platea degli esercenti attività di impresa, arte e professione prevista all'articolo 62. Il perdurare dell'emergenza richiede infatti una particolare attenzione a tutte le imprese colpite dall'inversione del ciclo economico, senza differenziazioni legate al fatturato, posto che l'attuale limite rischia di estromettere dalla misura proprio le medie imprese che sopportano oggi una crisi di liquidità importante.

Per entrambe le fattispecie di sospensione occorre però un consistente ampliamento del periodo – come anticipato in sede di esame della disposizione sotto il profilo fiscale - ed una rateizzazione con proiezione biennale.

AMBIENTE ED ENERGIA

L'articolo 4 del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, recante misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha previsto, come noto, che l'Autorità di regolazione per l'energia, le reti e l'ambiente (Arera) provveda a stabilire la sospensione temporanea - fino al 30 aprile 2020 ed in favore dei soli comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio indicati nell'Allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020 - dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento delle forniture di energia elettrica, gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, acqua nonché della tariffa del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani (TARI).

L'attuale rapida diffusione dell'emergenza epidemiologica su tutto il territorio nazionale rende a nostro avviso necessario rafforzare significativamente la portata della disposizione sia ampliandone l'ambito di applicazione a tutto il territorio nazionale sia estendendone l'efficacia almeno a tutto il 2020 in quanto gli effetti economici derivanti dalla crisi epidemiologica da Covid-19 produrranno i propri effetti ben oltre la fine dello stato di emergenza sanitario, ad oggi fissato al 31 luglio 2020.

Un altro aspetto da prendere in considerazione riguarda la necessità di sospensione dell'obbligo di vidimazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti e del formulario di trasporto.

Deve essere evidenziato, in proposito, che ai sensi degli articoli 190 e 193 del D.lgs. 152/2006, sono tenute alla vidimazione dei registri di carico e scarico e dei formulari le imprese che producono rifiuti pericolosi e le imprese che producono rifiuti non pericolosi. La mancata vidimazione rende nulli i suddetti documenti ed espone gli operatori a elevate sanzioni.

Il perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 rende sovente impossibile l'espletamento di tale adempimento, anche a causa delle vigenti restrizioni all'apertura degli uffici pubblici, competenti alla vidimazione.

Per evitare che gli operatori del settore si vedano comminate sanzioni elevatissime per fatti o comportamenti non ad essi imputabili, riterremmo necessaria una sospensione *ex lege* dell'obbligo quantomeno sino al 31 luglio 2020.

COMMERCIO E INTERNAZIONALIZZAZIONE PMI

a) Analisi delle misure contenute nel decreto legge:

1. Misure per l'internazionalizzazione del sistema Paese (art. 72 e 58)

Si apprezza l'istituzione del fondo per la promozione integrata e le relative attività, tra cui la campagna straordinaria di comunicazione volta a sostenere il Made in Italy, considerato che, come ampiamente dibattuto in Cabina di Regia per l'internazionalizzazione, la paura della pandemia in molti casi ha penalizzato anche le merci provenienti dal nostro Paese.

Sono apprezzate, altresì, le misure relative al "fondo 394", sia per quanto riguarda la creazione della sezione separata per la concessione di cofinanziamenti a fondo perduto, sia per quanto riguarda la sospensione dei termini di rimborso delle rate in scadenza nel 2020.

2. Disposizioni in materia di ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento (art. 91)

Nel Capo I del titolo V del provvedimento in commento, sono contenute importanti misure finalizzate a tutelare le imprese in questo momento di eccezionale emergenza.

Tra queste vi sono anche alcune disposizioni rilevanti nell'ambito dei rapporti contrattuali tra privati, applicabili dunque anche nell'ambito delle locazioni commerciali e dei contratti di fornitura.

In particolare, l'art. 91, al comma 1, riconosce espressamente l'attuale situazione di emergenza epidemiologica come possibile causa di inadempimenti contrattuali (anche solo temporanei), escludendo al contempo il diritto al risarcimento del danno del creditore.

Al riguardo occorre tuttavia evidenziare che tale previsione non determina automaticamente la totale liberazione del debitore dai propri obblighi contrattuali, ma dovrà essere interpretata di volta in volta, in ogni eventuale singola controversia giudiziaria, in relazione alle specificità di ogni caso concreto, per verificare se l'impossibilità della prestazione sia effettivamente imputabile all'emergenza in corso e non al debitore e se questa sia assoluta o solo temporanea, causando un ritardo (superabile, ad es. posticipando il pagamento di una somma dovuta).

Essa pertanto, se pure utile in chiave negoziale, al fine di tentare di indurre bonariamente i proprietari e i fornitori a rivedere la disciplina contrattuale precedentemente concordata nell'interesse di entrambi (ad es. concordando, ove possibile, una riduzione del canone, una modifica degli ordini o delle quantità, una dilazione dei pagamenti, etc.), nel rispetto dei principi generali di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, non appare pienamente sufficiente per mettere al riparo gli operatori economici da tutte le conseguenze di un possibile inadempimento.

Qualche dubbio sorge, in particolare, rispetto alle possibili conseguenze indirette, come una crisi di liquidità prevedibilmente derivante dalla sospensione dell'attività, che impedirebbe di far fronte al pagamento dei fornitori e proprietari immobiliari.

In questo specifico caso, infatti, non si configurerebbe un'oggettiva impossibilità dell'adempimento come causa diretta dei provvedimenti del Governo (come invece si verificherebbe, ad esempio, nel caso di

impossibilità di ricevere una consegna perché è stata disposta la chiusura dell'esercizio commerciale), ma l'inadempimento sarebbe riconducibile ad una conseguenza indiretta legata ai mancati introiti che, in assenza di precedenti giurisprudenziali, si potrebbe prestare ad un'applicazione restrittiva e, pertanto, penalizzante per le imprese in crisi.

Per questo motivo si rende necessaria una modifica della disposizione finalizzata a consentire, anche in questi casi, l'esclusione di responsabilità del debitore nei confronti dei fornitori e dei proprietari immobiliari. Al riguardo per un maggiore approfondimento e sviluppo della tematica con riferimento alle fattispecie contrattuali che interessano più specificamente la locazione e la concessione in godimento di immobili ad uso commerciale, si rinvia a quanto sopra esplicitato nel capitolo relativo alle misure fiscali.

b) Proposte di ulteriori linee di intervento

1. Commercio aree pubbliche

Le chiusure, parziali e totali, di fiere e mercati a partire dal 23 febbraio, spesso per ordinanza sindacale e, successivamente, per DPCM 11 marzo 2020 hanno provocato il fermo dell'attività del commercio su aree pubbliche e il conseguente drastico calo del fatturato.

In tale contesto di difficoltà, si ritiene opportuno prevedere un periodo di semplificazione di tutti gli adempimenti amministrativi.

Infine, visto l'approssimarsi della scadenza del 31 dicembre 2020, stabilita per le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su area pubblica dalla legge 145/2018, e considerato che non sono stati ad oggi definiti i criteri da adottare per le procedure di assegnazione, si rende necessario un intervento urgente volto al rinnovo condizionato delle concessioni - se non già riassegnate ai sensi della previgente Intesa in Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 - secondo la durata e le disposizioni stabilite dalle Regioni stesse.

TURISMO

Il valore dell'impatto della crisi sul turismo

Il Turismo è caratterizzato da due elementi che - in questa fase - concorrono entrambi ad acuirne lo stato di gravissima sofferenza, che riflette pesantemente i suoi effetti sull'economia nazionale della quale, lo ricordiamo, forma più del 10% del PIL e oltre l'11% dell'occupazione.

Il primo aspetto, che condivide con l'intera macro voce dei servizi, è quello di non avere un "magazzino prodotti", con la conseguente deperibilità immediata degli output del suo ciclo produttivo. Una notte in una camera di albergo o in un campeggio, un volo *charter* di un *tour operator* che parte vuoto, un evento cancellato in un locale dedicato all'intrattenimento dei turisti, non possono essere venduti un giorno o un mese dopo: sono "prodotti" persi, transazioni non più recuperabili, gettito fiscale che non si realizzerà mai più.

Il secondo invece è quello della complessità. Il settore infatti è costituito da una galassia di componenti, ciascuna delle quali ha dinamiche specifiche e quindi reagirà a suo modo e con tempistiche diverse alla crisi in corso e alla ripresa che, inevitabilmente, seguirà. Alcune componenti, come gli stabilimenti balneari, la nautica da diporto e buona parte del turismo *open air*, sono tipicamente stagionali e per esse l'elemento cruciale in questo momento è quando finirà l'emergenza epidemiologica, perché ipotizzare aprile o giugno per loro vuole dire modificare completamente le previsioni d'impatto. Stessa cosa per buona parte dell'offerta balneare italiana, che tra l'altro sa bene che, superata la fase critica dei contagi, avrà a che fare

con una domanda totalmente diversa da quella su cui aveva basato i propri investimenti: una domanda incerta nella quantità, fatta principalmente di clienti nazionali e quindi con concentrazione stagionale accentuatissima, poche ferie disponibili e capacità di spesa non in linea con i flussi del centro-nord Europa o dell'Asia o del nord America, con i quali probabilmente ci rivedremo a fine anno. I tour operator e l'intermediazione maggiormente concentrata sul traffico *outgoing* avranno tempi di ripresa molto lunghi considerando che le principali mete estere del turismo degli Italiani stanno cominciando ad entrare solo ora nelle prime fasi della curva dei contagi e, presumibilmente, ne usciranno a estate inoltrata.

Gli operatori del *business travel*, legati come sono all'attività di aziende e professionisti, non solo rischiano di vedere drasticamente ridotto il loro parco clienti, ma si riaffacceranno all'attività nel momento che normalmente corrisponde alla loro bassa stagione, cioè l'estate, realizzando quindi un intero semestre di crisi profonda, cosa che peraltro vale per tutte le altre componenti del turismo d'affari, dalla ricettività ai trasporti, agli altri servizi connessi. Certamente azzerato per un anno intero il *business* dei viaggi d'istruzione, dal momento che le scuole organizzano questa parte dell'attività didattica tra marzo e maggio - tra l'altro utilizzando in maniera intensiva i servizi professionali di guide ed accompagnatori turistici - e quello dei viaggi studio della lingua all'estero, dove, anche se la crisi in Italia finisse prima di giugno sarebbero certamente i Paesi di destinazione a non essere sicuri per accogliere gli studenti nei mesi di luglio ed agosto. Dinamica ancora diversa per il comparto MICE, che con il *business travel* condivide la fortissima dipendenza dall'attività delle aziende, principali committenti di servizi di meeting e viaggi d'incentivazione, ma che, soprattutto per eventi e congressi, incorre nei periodi dell'anno di restrizione all'organizzazione dettati dai Codici etici delle principali Associazioni di categoria, soprattutto del campo medico e farmaceutico.

In sintesi, il Turismo necessita di interventi selezionati, dedicati e differenziati nel lungo percorso degli effetti di questa crisi senza precedenti.

a) Analisi delle misure contenute nel decreto legge

Il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 interviene sulle misure specificamente dedicate al turismo nel Decreto legge 2 marzo 2020 n.9 e ne prevede delle ulteriori.

Tra gli interventi di modifica del decreto 9/2020 si evidenzia l'articolo 61 - Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria - che interviene sull'articolo 8 del suddetto decreto integrando l'elenco delle categorie che possono fruire di tale sospensione, includendo nella sfera di applicazione anche l'imposta sul valore aggiunto in scadenza a marzo e prevedendo la possibilità di rateizzare i versamenti una volta esauriti i termini della sospensione. Sono state pertanto accolte alcune istanze del settore, ma restano ancora troppo ristretti i termini temporali della sospensione che, a nostro avviso e come già evidenziato, devono essere congruamente estesi, ampliando altresì i termini di rateizzazione.

L'articolo 88 (Rimborso dei contratti di soggiorno e risoluzione dei contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura) invece interviene sull'articolo 28 del DL 9/2020: non solo inserendo i contratti di soggiorno presso strutture turistico-ricettive nell'impianto della gestione dei rimborsi per le prenotazioni di servizi turistici la cui fruizione non risulta più possibile per via dei provvedimenti restrittivi a contenimento dell'emergenza epidemiologica in corso, ma anche opportunamente estendendo tale impianto a regolamentare i casi di rimborso delle prenotazioni di biglietti per spettacoli e ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura. La possibilità di procedere ai rimborsi

anche tramite voucher, di importo pari a quanto dovuto, utilizzabili entro un anno dalla loro emissione, è, a nostro avviso, il giusto punto d'incontro tra tutela dei consumatori ed esigenze di continuità operativa per le aziende che sono chiamate a fornire tale tutela. In tale senso, notizie recenti di esposti che alcune associazioni di tutela dei consumatori avrebbero depositato all'Autorità garante, colpiscono e forse motiverebbero un intervento di ulteriore chiarificazione del provvedimento in sede di conversione in Legge del Decreto.

Come dicevamo, però, oltre ad interventi di modifica del decreto 9/2020, il decreto in esame prevede anche ulteriori misure in favore del settore.

Ci riferiamo in particolare all'articolo 29 - Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali – che affronta un tema importante, un elemento fisiologico nelle dinamiche di buona parte delle imprese del settore. Corretto quindi considerare la necessità di venire incontro, con un'indennità, a questo insieme di quasi 500.000 unità lavorative il cui inserimento in azienda per la stagione estiva è fortemente messo a rischio nella situazione contingente. Anche in questo caso però, traguardare al solo mese di marzo l'erogazione dell'indennizzo previsto non può ritenersi sufficiente: l'intervento va prolungato almeno fino a intervenuta cessazione dell'emergenza epidemiologica e dei suoi effetti e rafforzato nell'intensità rispetto ai 600 euro attualmente previsti. Più in generale, l'intervento che il Decreto 18/2020 opera sugli ammortizzatori sociali, dalle diverse forme di Cassa integrazione guadagni, inclusa quella in deroga, al Fondo di integrazione salariale, e con la concessione di diverse forme di indennizzo dedicate ai professionisti, che per il turismo riguardano principalmente le figure delle guide e accompagnatori turistici, viene incontro alle necessità manifestate dal settore ma - vale in tutti i casi – si auspica che in sede di conversione in Legge del Decreto le rispettive previsioni siano estese nella validità temporale, anche alla luce dei più recenti provvedimenti che ulteriormente rafforzano le misure di contenimento dell'epidemia e ne allungano i termini di validità.

Altro elemento d'interesse introdotto dal Decreto 18/2020 è rappresentato dall'articolo 65 - Credito d'imposta per botteghe e negozi – che nella sua formulazione attuale comprende alcune importanti componenti dell'offerta turistica, come i pubblici esercizi, ma ne lascia fuori molte altre: dalle attività ricettive nel loro complesso a quelle dei tour operator organizzatori e delle agenzie di viaggi che operano in uffici, ai porti turistici. In questo caso, oltre ad una estensione temporale della validità della disposizione, che prevede un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare dei canoni di locazione relativi al solo mese di marzo 2020, andrebbe quindi ampliato l'elenco delle categorie catastali prese in considerazione, tenendo altresì presenti i molti casi in cui l'attività non viene condotta all'interno di locali concessi "in locazione" ma resi disponibili sulla base di contratti di affitto d'azienda.

b) Proposte di ulteriori linee di intervento

Vi sono poi elementi che il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 non prende in considerazione e che, anche in una logica di provvedimenti progressivi da mettere in campo in maniera dinamica nelle diverse fasi di svolgimento della crisi in corso, vanno progettati da subito.

Serve una riduzione temporanea del peso delle imposte locali sia introducendo, anche per queste, un congruo periodo di sospensione dei versamenti sia, per quanto attiene in particolare all'IMU, anticipando al 2020 la deducibilità totale dal reddito d'impresa.

Sarebbe inoltre un segnale importante intervenire sull'**imposta di soggiorno**, che costituisce, fin dalla sua introduzione, un differenziale negativo per la competitività delle destinazioni turistiche italiane rispetto alle offerte di molti competitor europei e mondiali. Con l'occhio rivolto alla ripresa dei flussi, che auspicabilmente si dovrebbe cominciare a registrare nella seconda parte dell'anno, almeno per la domanda turistica interna, si ritiene opportuno un intervento che ne riduca l'incidenza sui costi complessivi delle vacanze, dimezzando i livelli massimi stabiliti con norme nazionali, e chiarisca al contempo il perimetro di responsabilità del soggetto chiamato a riscuoterla dai clienti per poi riversarla ai Comuni, in particolare escludendo ipotesi di reato penale in caso di ritardo nei versamenti. Destinare poi interamente il gettito dell'imposta in favore della ripresa economica delle imprese del territorio, con azioni di promozione, comunicazione e qualificazione dell'offerta, dovrebbe fare parte degli interventi prioritari a livello comunale.

Restano poi da realizzare due importantissime azioni dedicate rispettivamente all'immissione di liquidità nel sistema delle imprese e dei professionisti da un lato ed a velocizzare la ripresa dei consumi dall'altro. Per quanto riguarda la prima, serve un **indennizzo**, in misura da definire, sulla differenza negativa dei ricavi o compensi registrati nell'anno in corso rispetto agli stessi periodi dell'anno 2019, sulla scorta di quanto stanno operando altri Paesi del centro e nord Europa che, tra l'altro, se non sono tutti nostri diretti competitor come destinazioni, certamente lo sono come generatori e organizzatori di flussi turistici internazionali: è il caso della Germania, del Regno Unito e dell'Olanda. Per la seconda invece, considerato appunto che la domanda interna sarà l'unica a potere sopperire, seppure solo in parte, alla mancanza di flussi nei mesi a venire, bisognerà consentire ai soggetti d'imposta sui redditi delle persone fisiche una **detrazione delle spese sostenute per l'acquisto di servizi turistici fruiti sul territorio nazionale**.

Resta poi aperto, sebbene non risolvibile con provvedimenti del solo Governo italiano, il tema del credito per imprese e professionisti, dove serve un intervento poderoso per ampliarne la disponibilità. Un intervento che però necessita della regia coordinata di tre attori: Banca Centrale Europea, Autorità Bancaria Europea e Stato. La prima dovrà immettere nel sistema una quantità importante di liquidità destinata alle imprese, tramite il sistema creditizio; la seconda dovrà contestualmente ridurre i vincoli per la concessione del credito, azione in mancanza della quale sarebbe del tutto inutile l'iniziativa della BCE; il terzo dovrà intervenire con proprie garanzie, a prima richiesta, a supporto delle banche che erogheranno. E' solo con l'unione di questi tre elementi che l'azione potrà avere successo, mettendo il sistema degli operatori economici da subito nelle condizioni di effettuare nuovi investimenti per presentarsi pronti nel momento in cui la domanda ripartirà.

CULTURA

Il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 contiene misure specifiche dedicate, in via diretta al settore cultura, e misure che comunque, per la loro trasversalità, impattano sul complesso degli operatori che vi operano. Partendo dalla prima fattispecie, l'articolo 88 - Rimborsamento dei contratti di soggiorno e risoluzione dei contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura – adatta agli acquisti di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, il meccanismo per la gestione, tramite voucher, dei rimborsi nei casi in cui la fruizione non risulti possibile per via dei provvedimenti restrittivi adottati a contenimento dell'emergenza epidemiologica in corso. Si tratta di un'iniziativa certamente positiva, ma per consentire la completa evasione delle richieste – in particolare relative ai mancati spettacoli del comparto teatrale e cinematografico, per lo più gestiti con operazioni

presso le biglietterie delle strutture stesse – si rende necessario a nostro avviso precisare che le istanze di rimborso devono poter essere presentate fino a trenta giorni dalla riapertura dell'attività, anziché dalla data di entrata in vigore del Decreto, e che il voucher che verrà emesso, per l'importo originario dell'acquisto, sia fruibile entro un anno dalla data dell'evento precedentemente prenotato.

Per quanto invece attiene alle misure di carattere trasversale, si segnala innanzitutto che l'articolo 19 - Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario – nell'attuale formulazione del comma 8 non prevede la casistica di alcuni lavoratori dello spettacolo che, in conseguenza delle tipologie di contratto applicate e delle relative tempistiche, si troverebbero a non potere fruire né dei benefici del trattamento ordinario di integrazione salariale né di quelli dell'indennità lavoratori dello spettacolo, di cui al successivo articolo 38. Si auspica quindi che in sede di conversione in Legge del Decreto si risolva tale criticità, operando al contempo l'estensione della durata massima degli effetti delle disposizioni previste in entrambi i summenzionati articoli.

Per quanto riguarda la misura del Credito d'imposta per botteghe e negozi (art. 65), come accennato in sede di esame della stessa nel paragrafo delle misure fiscali, si auspica una estensione delle categorie catastali al fine di ricomprendere, tra gli altri, anche gli immobili di categoria catastale D/3 - teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili con fine di lucro – includendo anche il caso in cui i locali siano resi disponibili sulla base di contratti di leasing. Si evidenzia anche la necessità di un provvedimento che sospenda temporaneamente la possibilità di eseguire sfratti ed escutere fideiussioni prestate a garanzia dei versamenti dei canoni di locazione, al fine di garantire, al momento della ripartenza, continuità operativa dell'intero settore dello spettacolo.

Anche quanto previsto all'articolo 95, in materia di sospensione dei canoni per il settore sportivo, andrebbe logicamente esteso alle strutture di proprietà pubblica in cui cinema, teatri e attività della cultura operano spesso la loro attività.

Per concludere, si segnala che la categoria delle scuole di danza private non è attualmente citata in alcuna delle misure di sostegno adottate dal decreto legge in esame. Considerata la diffusione capillare di tali attività sul territorio, si richiede che le medesime vengano inserite nelle disposizioni previste, tanto in quelle indicate in maniera specifica al settore dello spettacolo, quanto per le altre, di carattere trasversale. Al contempo rappresentiamo l'opportunità di annullare, per l'annualità in corso, la riscossione dei canoni previsti dai bandi europei per la gestione degli spazi di proprietà degli Enti locali.

Inoltre, nella situazione contingente, sarebbe che molte Regioni dessero corso all'erogazione dei contributi ordinari già previsti in favore del settore, procedendo contestualmente ad istituire i fondi straordinari per la promozione delle attività culturali sul territorio.

Un ausilio importante per il settore potrebbe derivare dal rilancio delle disposizioni di cui all'articolo n. 1 del Decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, che istituiscono il cosiddetto Art bonus, estendendo a tutti i settori dello spettacolo e della cultura la possibilità di ricevere erogazioni liberali in denaro ammesse al beneficio del credito d'imposta, nonché incrementando la percentuale di detrazione oltre i livelli attualmente previsti.

TRASPORTI E LOGISTICA

Sebbene il Decreto mostri un'apprezzabile attenzione verso le particolari difficoltà sofferte dalla filiera dei trasporti e della logistica per effetto dell'emergenza Covid-19, non c'è dubbio che la pervasività della crisi e, purtroppo, il suo prevedibile non immediato superamento richiedano ulteriori misure nell'immediato,

accompagnate da un attento monitoraggio degli effetti dell'emergenza sulla fluidità della filiera, che se compromessa, rischierebbe di vanificare ogni misura adottata dal Paese per uscire dalla crisi.

Mai come in questi momenti di emergenza in cui consolidate certezze, quali la disponibilità sostanzialmente in tempo reale di beni e servizi anche non indispensabili rischiano di essere messe in discussione, si comprende il valore strategico dei servizi di trasporto e logistica e la necessità di preservarne con determinazione l'efficacia, a tutela dell'intero tessuto produttivo nazionale e della qualità della vita dei cittadini. Una salvaguardia di efficacia, che per essere effettiva deve coinvolgere anche tutti i servizi essenziali connessi alla filiera del trasporto: dalle officine per le riparazioni, agli studi di consulenza per il disbrigo di tutte le pratiche necessarie.

Per questo motivo è prioritario che l'Italia adotti ogni iniziativa utile in sede europea per assicurare il rispetto del principio della libera circolazione delle merci, superando divieti sproporzionati adottati dai singoli Stati, in difformità dalle specifiche linee guida adottate dalla Commissione Europea.

Secondo alcune prime previsioni degli impatti economici dell'emergenza sulle imprese dei diversi settori economici, trasporti e logistica rappresentano un macrosettore fortemente colpito, con stime delle riduzioni complessive di fatturato nel 2020 rispetto al 2019, che oscillano tra il 14% e il 30%, a seconda della diversa prevedibile durata dell'emergenza, maggio nello scenario ottimistico e dicembre in quello pessimistico.

Ebbene, se questi sono gli scenari prevedibili, l'estensione anche ai trasporti e alla logistica delle sospensioni dei versamenti fiscali e contributivi introdotti per gli operatori del turismo dal D.L. n. 9/2020, effettuata dall'articolo 61 del D.L. in commento è pienamente condivisibile, ma andrebbe estesa nella durata, andando ben oltre l'attuale termine del mese di aprile.

Su tale fronte, d'altra parte, e con specifico riferimento alla sospensione dei termini dei versamenti relativi all'Imposta sul valore aggiunto, il settore dell'autotrasporto, oltre a condividere, in generale, l'esigenza di un prolungamento temporale della misura, richiede uno specifico intervento per consentire la concreta fruizione del beneficio da parte delle imprese del comparto, che adottando il regime IVA trimestrale, sono tenute ad effettuare il versamento nel mese di maggio, oltre, dunque, il termine del periodo di sospensione attualmente previsto.

L'articolo 88 del Decreto ha esteso anche ai contratti di soggiorno il meccanismo di rimborso introdotto dal Decreto Legge n.9 del 2 marzo scorso per i titoli di viaggio e i pacchetti turistici.

Con riferimento a quest'ultimo, in considerazione del devastante impatto dell'epidemia Covid-19 e delle misure adottate dalle Autorità per il suo contenimento, sul trasporto passeggeri e in particolare sull'eccellenza nazionale del comparto delle navi da crociera - le cui attività sono state da ultimo integralmente fermate nei porti italiani dal Decreto Ministeriale n.125 del 19 marzo u.s. - sarebbe necessario prevedere la possibilità di recesso dai contratti con emissione di Voucher sostitutivo, anche da parte dei vettori/tour operators, in tutte le circostanze che ne rendano impossibile la prestazione a cagione di provvedimenti della Pubbliche Autorità.

Occorre poi prevedere l'azzeramento dei costi portuali per le navi dichiarate in disarmo che si trovano oggi nei porti nazionali. Trattasi di una misura – peraltro con costi modestissimi a carico delle Autorità di Sistema portuale - necessaria per alleviare i costi delle imprese costrette al disarmo delle imbarcazioni. Sempre sul fronte marittimo portuale, sarebbe opportuno prevedere una semplificazione delle modalità di presentazione delle "pratiche nave", ovvero le diverse richieste di autorizzazione e comunicazioni che le navi devono inviare all'Autorità Marittima, che preveda la sospensione dei bolli e l'inoltro delle stesse esclusivamente in forma telematica, al fine di limitare ulteriormente le occasioni di contagio.

L'articolo 92 del Decreto dimostra senz'altro una attenzione al settore del trasporto marittimo ma ha uno scarso contenuto economico per le imprese interessate.

La prevista sospensione del pagamento della tassa di ancoraggio, condivisibile misura per ridurre i costi fissi delle navi particolarmente pesanti con i più bassi coefficienti di carico delle stesse indotti dalla crisi, andrebbe, però, estesa fino alla fine dell'anno e non limitata al solo periodo fino al 30 aprile. D'altra parte, analoga disapplicazione dovrebbe valere, per la tassa di ancoraggio supplementare dei porti di Genova, Napoli e Venezia, così come per la tassa di ancoraggio pagata nei porti che non rientrano nell'ambito territoriale delle Autorità di Sistema Portuale.

Per i concessionari e le imprese dei terminal portuali la misura prevista dal comma 2 della norma citata deve diventare una sospensione auspicabilmente fino alla conclusione dell'anno in corso e non un semplice ritardato incasso del canone (che secondo la norma è meramente differito al 31 dicembre 2020)

Per non aggravare le imprese del settore trasporti, tenute al versamento del contributo per il funzionamento dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART), escluse, dunque, quelle dell'autotrasporto di merci per le quali è stata già riconosciuta l'illegittimità della richiesta a contribuire al finanziamento della stessa, si dovrebbe prevedere la temporanea esclusione del versamento del contributo per il funzionamento della Autorità, previsto dall'art 37 del D.L. 201/2011, con contestuale rimodulazione delle modalità di calcolo dello stesso per l'anno in corso, per tenere adeguatamente conto degli effetti della crisi.

Nel settore marittimo la crisi sta inoltre particolarmente colpendo i collegamenti di corto raggio con le isole minori e ha già generato pesanti ricadute occupazionali. Per salvaguardare l'occupazione della gente di mare, sarebbe opportuno prevedere, anche per questa tipologia di traffici, la misura di decontribuzione del costo del personale marittimo, sotto forma di credito d'imposta, prevista dall'art. 6 del D.L. 457/1997, come convertito dalla legge n. 30 del 1998.

Occorre poi, al fine di ottimizzare gli interventi al sostegno al reddito a favore di tutti i lavoratori, inclusi i marittimi rientranti in situazioni di riduzione e/o sospensione dell'attività lavorativa a causa del fermo delle attività marittime, prevedere l'estensione del finanziamento di 80 milioni di euro anche ai fondi previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (art. 19, comma 6, decreto legge 17 marzo 2020, n. 18). Solo in questo modo si troveranno le risorse necessarie per far fronte agli esuberanti delle imprese di navigazione italiane.

Sempre sul fronte del personale, nel dare atto con soddisfazione degli sforzi fatti dalle Autorità competenti per fronteggiare l'emergenza dovuta alla scadenza dei certificati abilitativi del personale marittimo, corre l'obbligo di attirare l'attenzione su questa problematica che impone una attenzione costante per scongiurare la interruzione delle attività di trasporto marittimo per l'impossibilità oggettiva di rinnovare i titoli abilitativi del personale navigante.

Positiva, infine, la proroga, prevista dal comma 4 dell'articolo 92, della possibilità di circolazione dei veicoli che avrebbero dovuto superare i previsti controlli entro il mese di luglio, fino al 31 ottobre p.v.. Occorre, però, attivarsi con le Istituzioni europee affinché tale proroga possa essere pienamente efficace anche nei trasporti internazionali, nonché per prevedere deroghe alla disciplina dei tempi di guida e di riposo, che nel rispetto della sicurezza, introducano elementi di flessibilità per consentire a conducenti ed imprese di minimizzare i danni generati dalle crescenti criticità operative, generate dalle regolamentazioni dei transiti adottate dalle Autorità.

Per intervenire con più efficacia sulla criticità delle attività di revisione dei veicoli, si potrebbe modificare - e possibilmente attuare tempestivamente - la disciplina esistente, consentendo il ricorso alle officine private autorizzate, anche per i controlli sui rimorchi e sui veicoli del trasporto in regime ATP, ora esclusi.

Inoltre, in considerazione delle difficoltà operative generate dall'epidemia e dalle misure adottate per il suo contenimento sulla filiera, sarebbe utile prevedere la proroga al 31 ottobre 2020 del termine ultimo previsto dal Decreto Crescita (art. 1 del D.L. 34/2019), per completare l'acquisto di veicoli quali beni strumentali, con i benefici fiscali del super ammortamento.

Infine, tenuto conto delle difficoltà che stanno attualmente sperimentando le imprese di autotrasporto, si ritiene necessario prevedere una proroga fino a fine anno dell'entrata in vigore delle disposizioni sui depositi di carburante ad uso privato, introdotte dal Decreto Fiscale (art. 5 del D.L. 124/2019), che hanno esteso anche agli impianti di ridotto stoccaggio obblighi e adempimenti, generando un carico economico e burocratico per le imprese, certamente inopportuno in questa fase emergenziale.

Sul fronte del trasporto pubblico non di linea, gli incentivi specifici previsti dall'art. 93 per il montaggio di divisorii tra conducente e passeggeri sono condivisibili, ma per il settore sarebbe necessario prevedere la sospensione per l'intero anno in corso dei versamenti e degli adempimenti relativi ai tributi locali, nonché, con specifico riferimento ai bus delle imprese di noleggio con conducente, l'accesso ai benefici del gasolio commerciale (numero 4 bis, Tabella A Testo Unico sulle accise D.Lgs. 504/1995), così come previsto per quelli impegnati nei trasporti di linea.

Parimenti si auspica la sospensione del pagamento delle accise sui combustibili utilizzati dalle navi impiegate nel collegamento con le isole. Si tratta di uno strumento indispensabile per ridurre i costi di gestione della attività di collegamento con le isole colpite da una sensibilissima riduzione dei ricavi (talvolta superiore al 80%), attività onerate dei servizi essenziali per la popolazione e le attività produttive isolate, cui assicurano gli approvvigionamenti necessari.

SETTORE GIOCHI

L'articolo 69 del provvedimento in esame proroga al 29 maggio 2020 i termini di versamento del prelievo erariale unico (PREU) di ogni tipo, sia in acconto che a saldo, con ulteriore facoltà di rateizzazione delle somme per far fronte all'emergenza di tipo finanziario; definisce non dovuto, a decorrere dal mese di marzo e per tutta la durata della sospensione dell'attività, il pagamento dei canoni concessori previsti per la proroga delle concessioni del gioco del Bingo; proroga per sei mesi la scadenza dei termini previsti per l'indizione delle gare delle scommesse, del gioco del bingo e degli apparecchi da intrattenimento, proroga per sei mesi l'entrata in vigore del Registro unico degli operatori del gioco pubblico e l'entrata a regime degli apparecchi con controllo da remoto, tenuto conto del rallentamento o del blocco anche delle attività necessarie alla produzione degli apparecchi.

In ragione del prevedibile prolungamento dei provvedimenti restrittivi e dell'inasprimento delle tensioni finanziarie ed operative che comunque si registrano in tutta la filiera distributiva degli apparecchi, si rende necessario che il termine di proroga per tutti i versamenti riguardanti il prelievo erariale sugli apparecchi da intrattenimento sia posticipato dal 29 maggio al 30 giugno 2020. Stessa misura di proroga fino al 30 giugno 2020 andrebbe altresì estesa anche agli altri giochi pubblici. Ed infatti, in ragione della già lunga fase di sospensione totale di ogni attività di esercizio e raccolta della quasi totalità dei prodotti di gioco pubblico (non limitata ai soli apparecchi), è necessario estendere la proroga anche a tutti gli altri riversamenti dovuti all'Erario o all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli da parte dei Concessionari per tutte le concessioni di gioco pubblico interessate dalle interruzioni di attività, consentendo un periodo più lungo di rigenerazione delle risorse finanziarie tramite l'ordinaria attività di raccolta.

È inoltre necessario sospendere temporaneamente l'attuale meccanismo di calcolo del prelievo erariale sugli apparecchi da intrattenimento, che prevede forme di versamenti in acconto commisurati su importi storici, con volumi non paragonabili a quelli, nulli, dei periodi di interruzione della raccolta. A detto meccanismo in acconto andrebbe temporaneamente sostituito un meccanismo di calcolo sui dati effettivamente maturati e rilevati dalle reti telematiche, in ragione del fatto che molti dei periodi in acconto sono di fatto interessati dal blocco di legge delle attività e l'anticipazione di somme non dovute incrinerebbe, ulteriormente ed inutilmente, l'equilibrio finanziario degli operatori.

Rispetto ai giochi pubblici in concessione si rende inoltre prioritario lo spostamento dei termini previsti dal comma 3 di ulteriori sei mesi, in materia di: i) avvio delle procedure di riattribuzione delle concessioni del bingo, delle scommesse e degli apparecchi da intrattenimento; ii) entrata in vigore del Registro unico degli operatori; iii) avvio della produzione degli apparecchi da intrattenimento con controllo da remoto.

Nell'ambito del bingo, in ragione della completa interruzione di ogni attività e del significativo numero di adempimenti organizzativi e tecnici comunque imposti, è necessario reintrodurre la previsione del pagamento del prezzo delle cartelle da parte dei concessionari in un momento posticipato – non inferiore a 90 giorni - rispetto a quello, attualmente previsto, coincidente con il ritiro delle cartelle stesse per la successiva vendita al pubblico., Tale misura (equivalente a quella già introdotta in passato, da ultimo nel 2009, per gli stati di crisi dello specifico comparto) consentirebbe di superare la fase emergenziale e le criticità di gestione finanziaria, attese le chiare esigenze delle sale alla luce dell'elevato numero di dipendenti per i quali si dovrà garantire il rientro in operatività con ordinaria corresponsione dei salari.